

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2019, n. 3901

Rilevato

Che:

la Corte d'Appello di Perugia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Orvieto, ha rigettato la domanda di D.L. e altri quattro, infermieri presso il locale Ospedale, i quali avevano domandato la condanna dell'Ausl n.(.) della Regione Umbria al pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all'inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso (15 minuti);

la Corte territoriale, ha confermato la sentenza del primo Giudice laddove la stessa aveva rigettato la domanda relativa al riconoscimento dello straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, riformandola nella parte in cui aveva accolto la pretesa con riferimento all'attività di vestizione a inizio turno;

la motivazione si fonda sul principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate;

sotto tale aspetto, l'accertamento istruttorio svolto ha dimostrato che gli appellati non avevano provato che il dirigente del servizio infermieristico o gli organi competenti dell'Ausl avevano concesso la predetta autorizzazione, che, in contrario, era emerso che nessun ordine in tal senso era stato diramato da parte dei superiori e che non esisteva, presso l'Ausl di riferimento, una regolamentazione dei tempi di vestizione del personale;

per la cassazione della sentenza ricorrono D.L. , F.A. , P.N. , S.L. e V.K. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria;

Ausl n.(.) della Regione Umbria si costituisce con tempestivo controricorso, illustrato da memoria.

Considerato

Che:

il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce che la motivazione su punti essenziali della controversia è inesatta. Illogicità. Travisamento dei fatti; la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato il valore del tempo diviso.

nell'organizzazione della prestazione degli infermieri, consistente in una modalità costante di anticipo e di ritardo rispetto all'orario ordinario finalizzata ad indossare e a dismettere la divisa fornita dall'ospedale;

la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, contesta la violazione e falsa ed errata applicazione della direttiva CEE 23/11/93 n. 93/104, nonché del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 di attuazione della predetta direttiva. Difetto di motivazione su punti essenziali della controversia. Travisamento ed illogicità; le norme comunitarie richiamate, attuate dall'ordinamento nazionale, nel considerare lavoro straordinario ogni attività prestata oltre il normale orario di lavoro, sanciscono che la messa a disposizione del dipendente fuori dall'ordinario tempo della prestazione va necessariamente retribuita; detto principio deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro, siano essi privati o alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ed ogni norma contraria al principio dedotto deve ritenersi abrogata;

il terzo motivo, formulato ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta il difetto di motivazione su punti essenziali della controversia e violazione delle norme richiamate nel secondo mezzo di ricorso; l'appropriazione, da parte della struttura ospedaliera, del lavoro prestato oltre l'orario normale, avrebbe dovuto far ritenere lo stesso implicitamente autorizzato, atteso che, nella prassi i tempi per la vestizione e la svestizione sono dettati da un obbligo organizzativo scaturente da ragioni prettamente aziendali e non già dalla libera scelta dei dipendenti;

la quarta, formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, deduce la violazione delle norme e dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Illogica, carente ed infondata motivazione su punti essenziali della controversia; la Corte territoriale ha errato nel considerare che la sentenza di primo grado fosse viziata da ultrapetizione, reputando che i ricorrenti non avessero richiesto alcun compenso aggiuntivo per la dismissione della divisa;

con la quinta ed ultima censura, ancora formulata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3 per l'erronea e carente motivazione su punti essenziali della controversia. Violazione delle norme e dei principi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il Giudice di prime cure avesse rigettato la domanda riguardante il compenso per il tempo occorrente al passaggio di consegne a fine turno, stabilendo che, per ottenere una pronuncia sul punto, gli appellati avrebbero dovuto proporre la stessa con appello incidentale; secondo parte ricorrente, la riproposizione esplicita della domanda nell'atto di costituzione in appello avrebbe costituito a tutti gli effetti una richiesta di riforma della sentenza gravata in sede d'impugnazione, che avrebbe dovuto, pertanto, costituire oggetto di valutazione da parte del Giudice dell'Appello;

preliminarmente, va esaminata la validit  della lettera sottoscritta dal procuratore dei ricorrenti in data 22 ottobre 2018, con cui lo stesso fa presente a questa Corte che in data 19 ottobre 2018 due degli originari ricorrenti, D.L. e S.L. , gli hanno comunicato di non aver interesse a proseguire nel giudizio dinanzi a questa Corte e di volere, pertanto, rinunciare all'azione intrapresa nei confronti dell'AUSL n. (.) della Regione Umbria;

la rinuncia al ricorso costituisce un atto formale, i cui requisiti sono previsti dall'art. 390 c.p.c., di tal che la mera comunicazione al procuratore costituito da parte di alcuni fra i ricorrenti di non avere pi  interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimit  non costituisce rinuncia al ricorso nei loro confronti;

il giudizio, pertanto, prosegue nei confronti di tutti i litisconsorti;

i motivi, che vanno esaminati congiuntamente data la loro connessione, meritano di essere accolti;

questa Corte ha gi  deciso sull'oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto:   In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attivit  infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie il c.c.n.l. comparto sanit  pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione d  diritto alla retribuzione al di l  del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumit  del personale addetto   (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017);

in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d Appello di Perugia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimit  ;

visto l'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d Appello di Perugia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimit  .

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d  atto della non sussistenza dei presupposti, per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Campi meta

Massima : *In materia di orario di lavoro relativo all'attività infermieristica, e in assenza di specifiche disposizioni nella contrattazione collettiva applicabile (nella fattispecie, il CCNL del comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e svestizione deve essere considerato a tutti gli effetti come tempo di lavoro retribuito. Tale qualificazione prescinde dal rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e corrispettivo economico, in quanto le suddette attività risultano imposte da esigenze superiori di sicurezza e igiene, rilevanti sia ai fini della corretta organizzazione del servizio pubblico, sia a tutela dell'incolumità fisica del personale sanitario coinvolto.*

(Rocchina Staiano)

Supporto Alla Lettura :

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quel periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con l'obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro è definito come *periodo di riposo*. Un'importante limitazione definita dalla legge, ed integrata dalla contrattazione collettiva, riguarda invece il *lavoro notturno*. Si distingue inoltre tra:

- orario di lavoro *normale*: fissato in 40 ore settimanali (anche se ci sono deroghe a questa regola generale introdotte dalla legge);
- orario di lavoro *straordinario*: eccedente il normale orario di lavoro e che, per espressa disposizione di legge, deve essere contenuto nonch  remunerato a parte e compensato con maggiorazioni previste dal contratto collettivo, che a sua volta pu  consentire, in alternativa o in aggiunta, che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi. La legge prevede per  dei casi in cui lo straordinario   comunque ammesso, a prescindere dalla volont  del singolo lavoratore, e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (es. eccezionali esigenze tecnico-produttive; casi di forza maggiore; mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva)

In ogni caso si desume il diritto al riposo del lavoratore dopo *sei giorni consecutivi* di lavoro. In merito al tema della *reperibilit *, oggetto di possibili modifiche, sono previsti precisi diritti del lavoratore tenuto ad essere reperibile di domenica; mentre, oggetto di numerose controversie   il tempo necessario al lavoratore per indossare la divisa di lavoro: secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale esso deve essere ricompreso nell'orario di lavoro (cd. *tempo tuta*).